CAMERA DEI DEPUTATI N. 2720

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESE, CARDINALE, BASTIANONI, D'ALIA, DE FRANCISCIS, TERESIO DELFINO, FRONZUTI, PAGANO, PERETTI

Disciplina della professione di psicoterapeuta

Presentata il 16 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, per l'ordinamento della professione di psicologo, contiene delle norme per la regolamentazione dell'esercizio della psicoterapia, dimostratesi, in sede attuativa, in palese contrasto con le norme disciplinanti la professione medica, soprattutto per quanto attiene alla formulazione di diagnosi ed all'erogazione di terapie da parte degli psicologi.

In particolare, va osservato che lo psicologo, in base ai corsi di laurea in psicologia, riceve una formazione essenzialmente psicotecnica, che gli consente di somministrare reattivi mentali, ma non di formulare diagnosi cliniche di ordine psicopatologico differenziale, per le quali risultano competenti esclusivamente i medici specializzati in neuropsichiatria, in psichiatria, eccetera.

Attribuire competenze di diagnosi clinica a chi esercita la professione di psicologo appare sicuramente discutibile, ove si consideri che, in forza di esplicita sanatoria, possono essere iscritte all'albo professionale degli psicologi anche persone non laureate in psicologia o, addirittura, prive di qualsiasi titolo di laurea.

In riferimento agli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è da rilevare che, in assenza di competenze clinico-diagnostiche, le tecniche psicopedagogiche, acquisibili dallo psicologo nel corso della sua formazione professionale, non possono di per sé essere qualificate come psicoterapia. In effetti, nessuna tecnica utilizzabile in campo medico o chirurgico, quando non venga impiegata in funzione di una ben precisa diagnosi clinica, può essere qualificata come terapia, né può essere esercitata (a termini di legge) da parte di chi non sia in possesso di adeguate cognizioni clinicodiagnostiche, legittimate dalla laurea in medicina.

Solo in funzione di una supervisione medica specialistica permanente (per

quanto attenga alle problematiche cliniche di ordine diagnostico, patologico, prognostico, profilattico, farmacologico), un intervento psicopedagogico dello psicologo potrebbe definirsi, in sede professionale, come « psicoterapia ».

In tale caso, la qualifica professionale spettante allo psicologo sarà quella di «psicoterapista», configurando, nel suo rapporto col supervisore medico specializzato, una situazione analoga a quella intercorrente tra il fisioterapista ed il medico fisiatra.

A seguito dell'attuazione delle suddette norme della legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernenti la psicoterapia, si è instaurata, in psicoterapia, una vera e propria situazione di abusivismo istituzionalizzato, che consente attualmente, allo psicologo non medico, non solo di attribuirsi (nell'esercizio della sua professione) qualifiche attinenti alla clinica, alla diagnosi, alla terapia, ma anche di acquisire incarichi di primario ospedaliero e di cattedratico universitario nella facoltà di medicina.

Per la tutela della salute psicofisica dei cittadini, si rende necessario che una professione di pertinenza medica, quale è la psicoterapia, venga disciplinata da un ordinamento legislativo specifico e non resti in balìa di norme improvvisate, inserite rapsodicamente nel testo di un ordinamento giuridico che (come la legge 18 febbraio 1989, n. 56) concerne una professione alla quale non competono prerogative professionali mediche.

La proposta di legge che qui di seguito viene presentata, risponde all'esigenza di definire le condizioni per il legittimo esercizio della psicoterapia professionale, la quale, essendo attività attinente alla scienza della salute psicofisica nella totalità delle sue accezioni e delle sue applicazioni di ordine clinico, diagnostico, patologico, prognostico, terapeutico, profilattico, è incontestabilmente di pertinenza medica.

La presente proposta di legge, all'articolo 3, definisce, peraltro, le condizioni per le quali, nella psicoterapia professionale, può trovare il suo inserimento anche la figura dello psicologo.

Considerato, inoltre, il fatto che la psicoterapia, sia come disciplina teorica che come attività professionale, si è costituita e sviluppata esclusivamente nell'ambito della libera professione medica, al di fuori di qualsiasi contesto accademico, il presente progetto di legge prevede che i membri della commissione incaricata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il riconoscimento delle scuole di psicoterapia siano designati, per due terzi, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).

Si prevede anche che alla suddetta commissione sia assegnato il compito di concorrere, con parere vincolante, al riordinamento del corso di studi della facoltà di medicina (tabella XVIII) per tutto quanto attiene alle discipline psicoterapeutiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Si definisce come psicoterapia professionale ogni metodica specialmente qualificata di comunicazione interpersonale, verbale e non verbale, che, sulla base di un previo ed adeguato accertamento diagnostico differenziale e nel pieno rispetto di tutte le norme prescritte dalla clinica medica e psichiatrica, sia istituita ed applicata, in sede professionale, con l'intento esplicito di risolvere sia gli stati di sofferenza psichica sia le disfunzioni psicosomatiche ed i disordini del comportamento ad essi collegati.

2. Tutte le attività psicoterapeutiche professionali, come definite ai sensi del comma 1, in quanto attinenti alla scienza della salute psicofisica nella totalità delle sue accezioni e delle sue applicazioni di ordine clinico, diagnostico, patologico, prognostico, terapeutico, profilattico, sono di pertinenza medica.

3. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche specialistiche è subordinato ad una specifica formazione professionale presso scuole a tal fine riconosciute in base ai requisiti di cui all'articolo 6.

ART. 2.

1. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche specialistiche con la qualifica di medico psicoterapeuta, è subordinato:

a) ad una specifica formazione professionale da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole a tal fine riconosciute in base ai requisiti di cui all'articolo 6;

b) all'iscrizione all'elenco speciale dei medici psicoterapeuti di cui all'articolo 4.

ART. 3.

1. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche specialistiche con la qualifica di psicologo psicoterapista, è subordinato:

a) al conseguimento della laurea in psicologia;

b) all'iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli psicologi;

c) ad una specifica formazione da acquisire mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole a tale fine riconosciute in base ai requisiti di cui all'articolo 6;

d) alla supervisione medica specialistica permanente per tutto quanto attiene alle problematiche cliniche di ordine diagnostico, patologico, prognostico, profilattico e farmacologico;

e) all'iscrizione all'elenco speciale degli psicologi psicoterapisti di cui all'articolo 5.

ART. 4.

1. È istituito l'elenco speciale dei medici psicoterapeuti, presso l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri.

2. L'iscrizione all'elenco dei medici psicoterapeuti è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 ed in essa è riportata anche la qualificazione della scuola di formazione dell'iscritto.

ART. 5.

1. È istituito l'elenco speciale degli psicologi psicoterapisti presso l'ordine degli psicologi.

2. L'iscrizione all'elenco degli psicologi psicoterapisti è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ed in essa è riportata anche la qualificazione della scuola di formazione dell'iscritto.

ART. 6.

1. È istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la commissione speciale per la psicoterapia professionale. La commissione speciale svolge funzioni di qualificazione e di riconoscimento delle scuole private di psicoterapia sulla base di criteri di valutazione definiti da un apposito regolamento redatto dalla stessa commissione entro sei mesi dalla sua costituzione.

2. La commissione speciale di cui al comma 1 esprime parere vincolante in merito al riordinamento del corso di studi della facoltà di medicina e chirurgia, per tutto quanto attiene alle discipline psicoterapeutiche ai sensi dell'articolo 8.

ART. 7.

1. La commissione di cui all'articolo 6 è composta da 12 membri, rappresentati, per due terzi, da medici liberi professionisti, qualificati da almeno dieci anni di esperienza didattica in psicoterapia, e nominati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e, per un terzo dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 8.

1. Gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia sono riordinati al fine di integrare gli attuali piani didattici con programmi organici di insegnamento propedeutico nelle discipline psicopatologiche e psicoterapeutiche.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2720
Lire 500